



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ROMANO e DI BIAGIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 NOVEMBRE 2014

Modifica all’articolo 60 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilità dei dipendenti delle unioni di comuni

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende ovviare a delle incompatibilità sopravvenute con la nascita delle unioni di comuni. Come è noto le unioni di comuni hanno sostituito le vecchie comunità montane. Queste erano sottoposte al controllo regionale. Le unioni di comuni sono, invece, enti sottoposti a diretto controllo comunale. La differenza è evidente e sostanziale. Le unioni di comuni vedono in giunta direttamente i sindaci dei comuni, che sono dunque responsabili amministrativamente ed economicamente dell'operato delle unioni. Un eventuale *deficit* nel bilancio delle unioni va ripianato con l'intervento dei comuni, al contrario di quanto accadeva con le comunità montane su cui interveniva la regione. È altrettanto noto che un dipendente comunale non può ricoprire il ruolo

di consigliere comunale nello stesso ente. Nonostante ciò ad oggi molti funzionari delle unioni di comuni, capi ufficio con posizioni organizzative e relative indennità, sono anche consiglieri comunali in comuni appartenenti all'unione. È evidente che ciò comporta un potenziale conflitto di interessi tra i due ruoli ricoperti: quello di soggetto controllato, in relazione all'incarico professionale conferitogli, e quello di controllore in relazione alla propria appartenenza all'organo consiliare del comune.

Si ritiene dunque necessario estendere in modo esplicito la normativa prevista dall'articolo 60, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulle ineleggibilità, anche ai dipendenti delle unioni di comuni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al numero 7), dopo le parole: «per i rispettivi consigli» sono aggiunte le seguenti: «nonché i dipendenti dell'unione di comuni per i consigli dei comuni da cui è costituita».

